




**Regione Lombardia**



Giunta Regionale

Il Direttore Generale



Ai Presidenti delle CPA

COMMISSIONE PROVINCIALE ARTIGIANATO VARESE	
18 MAG. 2007	
Prot. N° 001447	Cat. .... Class. ....

p.c. Ai Segretari Generali delle  
CCIAA  
p.c. Unioncamere Lombardia  
p.c. Confartigianato  
p.c. CNA  
p.c. CLAI  
p.c. CASA  
p.c. ANCI  
p.c. Difensore civico regionale

Oggetto: prime indicazioni per l'adozione di modalità operative uniformi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, della L.R. n.1/ 2007.

Alcune recenti disposizioni di legge hanno significativamente mutato il quadro normativo relativo all'iscrizione all'Albo Artigiani. Si ritiene pertanto necessario formulare prime indicazioni interpretative ai fini di una applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

A tal fine appare opportuno preliminarmente definire:

1. la nuova procedura di iscrizione all'Albo Artigiani;
2. il raccordo con il procedimento di iscrizione al Registro Imprese ;
3. il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

### ***1. La nuova procedura di iscrizione all'Albo Artigiani***

L'entrata in vigore della legge regionale rende possibile una significativa semplificazione della modalità di iscrizione all'Albo Artigiani. Infatti, l'art. 5, comma 4, prevede che il procedimento di iscrizione a tale Albo, disciplinato dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), venga sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente Commissione provinciale per l'artigianato. Tale comunicazione, redatta su moduli conformi ai facsimili qui allegati, attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione stessa. Le Commissioni provinciali dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

Occorre precisare che la presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo non assorbe gli adempimenti previsti per l'avvio di alcune attività d'impresa artigiana il cui espletamento costituisca, in base alle norme vigenti, presupposto per l'iscrizione all'Albo. Per altro, va segnalato che l'art. 5, comma 1, della L.R. 1/2007 prevede per tutte le tipologie di imprese che una serie di procedimenti amministrativi relativi all'avvio di attività economiche possano essere sostituiti da una D.I.A.

## ***Effetti della comunicazione***

Le disposizioni della L.R. n. 1/ 2007 prevedono che nella comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo venga attestato il possesso dei requisiti artigiani. Ne consegue che la mancata attestazione di uno o più dei requisiti richiesti rende invalida la comunicazione, non consentendo l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Fermo restando che tale invalidità può essere rilevata in qualsiasi momento dalla CPA nell'ambito delle sue funzioni di accertamento, al fine di garantire una ragionevole certezza ai rapporti giuridici legati al riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa è indispensabile che, al momento della ricezione della comunicazione, l'ufficio ricevente della CCIAA effettui una verifica sulla regolarità della comunicazione.

Tale verifica dovrà riguardare:

- la presenza di tutti i dati identificativi dell'impresa;
- la regolarità della firma e dell'allegazione del documento di identità richiesto;
- l'indicazione di una attività artigiana;
- l'avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizione ad albi e requisiti professionali richiesti per l'attività dichiarata.

La comunicazione ritenuta regolare determina l'iscrizione all'Albo, con l'attribuzione della posizione che viene comunicata all'interessato ed agli altri soggetti (INPS e altri enti interessati) entro sette giorni.

Nel caso in cui la comunicazione non sia ritenuta regolare la CCIAA, tramite un funzionario delegato dal Presidente della CPA, ne dà tempestiva informazione all'interessato specificandone i motivi.

## ***Iscrizione d'ufficio, modificazione e cancellazione dagli albi artigiani***

La comunicazione prevista dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2007 riguarda esclusivamente l'iscrizione all'Albo Artigiani ad iniziativa dell'interessato.

Ne consegue che per quanto riguarda le iscrizioni d'ufficio, le modificazioni e le cancellazioni continueranno a trovare applicazione le disposizioni e le procedure contenute nella L.R. n. 73/1989.

## ***2. Raccordo con il procedimento di iscrizione al Registro Imprese.***

Nella medesima ottica di semplificazione che informa la legge regionale si pone il recente decreto-legge "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, il quale all'art. 9 dispone che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenti all'Ufficio del Registro delle Imprese, di norma in via telematica, una comunicazione unica. Tale comunicazione vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'Ufficio del Registro delle Imprese delle CCIAA dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Secondo la norma qui richiamata, infine, tutte le comunicazioni concernenti gli adempimenti in questione vanno di norma redatte in formato elettronico e trasmesse per via telematica.

Si ritiene pertanto che un ulteriore obiettivo di semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati perseguito dalle nuove norme regionali e statali possa essere ottenuto attraverso l'introduzione di una modulistica *uniforme* per tutte le CCIAA e *unica*, valida cioè per l'iscrizione sia al Registro delle Imprese che all'Albo Artigiani.

A tale soluzione non osta – per inciso - la disposizione di cui alla L.R. 1/2007 per la quale la comunicazione di iscrizione all'Albo si intende indirizzata alla CPA. Poiché infatti l'amministrazione ricevente è la medesima CCIAA delegata alla ricezione della comunicazione di iscrizione all'Albo Artigiani, tale duplice adempimento potrà essere assolto tramite l'invio di una unica comunicazione. A tal fine la sezione del modulo unico relativa all'eventuale iscrizione all'Albo recherà il riferimento alla CPA.

Con riferimento a tale modulistica unica si segnala altresì la priorità data dal recente *Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema Lombardia* al tema della semplificazione assunto come specifico asse di intervento.

I modelli di comunicazione qui allegati relativi, rispettivamente, alle imprese individuali e alle società, individuano le dichiarazioni di carattere generale che devono essere riportate nella comunicazione. Tali modelli possono costituire una apposita sezione del modulo unico adottato dalla CCIAA e valido sia per l'iscrizione al Registro Imprese che all'Albo Artigiani. In ogni caso, nelle more della predisposizione del modulo unico, tali modelli devono essere adottati separatamente per la comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo Artigiani.

Si segnala infine che la L.R. 73/89 consente come noto l'iscrizione all'Albo Artigiani anche successivamente all'avvio dell'attività. L'interessato potrà quindi procedere a tale adempimento anche con una successiva e specifica comunicazione sottoponendosi, peraltro, in tale eventualità, all'onere di un doppio adempimento. In questa ipotesi, stante l'obbligo dell'iscrizione all'Albo, deve intendersi applicabile anche alla comunicazione il termine già previsto dall'art. 4 L.R. 73/89 di trenta giorni entro il quale il soggetto che svolge attività di impresa artigiana deve effettuare la comunicazione di iscrizione, pena l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Ai fini del coordinamento delle procedure in questione si precisa, conclusivamente, che l'iscrizione all'Albo Artigiani avrà in ogni caso decorrenza dalla data della intervenuta iscrizione al Registro Imprese (sempre che, naturalmente, l'iscrizione all'Albo non sia richiesta in fase successiva).

### ***Attività regolamentate***

Nel caso di attività regolamentate (impiantistica, autoriparazioni, acconciatura, estetica, etc..) per le quali l'iscrizione al Registro Imprese è subordinata al preventivo accertamento di specifici requisiti, qualora sia richiesto lo svolgimento dell'attività in forma artigiana o quando la competenza sia comunque attribuita alle Commissioni da espresse norme di legge a tale adempimento provvedono le CPA.

Per i casi di cui sopra e per gli altri casi di particolare complessità per i quali si rendano necessarie ulteriori istruzioni, si procederà mediante la costituzione di gruppi di lavoro ai quali saranno chiamati a partecipare il Sistema Camerale, la CRA e le CPA.

### ***3. Il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.***

La L.R. n. 1/2007 ha modificato in parte il ruolo delle Commissioni provinciali per l'artigianato. In particolare deve intendersi superata la funzione deliberativa concernente l'iscrizione all'Albo Artigiani su domanda dell'impresa, dovendosi procedere alla automatica attribuzione del numero di iscrizione in presenza di una comunicazione regolare.

Permane in ogni caso in capo alla CPA la funzione di tenuta degli Albi Artigiani.

Per consentire l'esercizio di tale funzione, la CPA prende visione delle comunicazioni pervenute ivi comprese quelle ritenute non valide, anche al fine di valutare l'eventuale attivazione delle procedure di accertamento.

Le CPA possono effettuare controlli in ogni tempo per accertare la sussistenza dei requisiti artigiani.

Nel caso fosse accertata la falsa attestazione del possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Artigiani, ferme restando le sanzioni previste dalla legge, la CPA procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo Artigiani con decorrenza dal momento dell'iscrizione.

La L.R. n. 1/2007 ha abrogato l'istruttoria comunale precedentemente prevista nella fase di iscrizione. Resta però ferma la possibilità per le CPA di avvalersi della collaborazione dei Comuni nella fase di controllo, richiedendo un loro intervento per effettuare verifiche e controlli sulle imprese artigiane iscritte all'Albo.

L'attivazione di tali verifiche e la periodica trasmissione delle intervenute iscrizioni all'Albo Artigiani è intesa a garantire ai Comuni le necessarie informazioni in ordine agli andamenti delle attività economiche in questione nei rispettivi territori.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Francesca Borgato

